

**CONVENZIONE
FRA
LA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI
E DI PERFEZIONAMENTO S.ANNA
E
LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA**

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna (d'ora in poi denominata "Scuola Superiore"), con sede in Pisa, Italia, giusta delega del suo Direttore, Prof. Riccardo Varaldo, allegata al presente atto, rappresentata dal Prof. Alfredo Massart,

e

La Corte Centroamericana de Justicia (d'ora in poi denominata "Corte"), con sede in Managua, Nicaragua, Centroamerica, rappresentata dal suo Presidente, Dr. Fabio Hercules Pineda;

considerando

z.f.e. - l'importanza di promuovere una maggiore collaborazione culturale e scientifica nell'Area centroamericana, nel campo della ricerca e dell'insegnamento universitario delle scienze applicate;

- il ruolo scientifico e didattico svolto dalla Corte, attraverso il proprio "Centro de Altos Estudios de Derecho de Integración, Dr. Roberto Ramirez", ente universitario tecnico ed accademico per i Paesi membri del Protocollo di Tegucigalpa (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), al fine di promuovere nella relativa Area alti studi economici, giuridici e sociali, nonché la formazione superiore di magistrati, professionisti, dirigenti della Pubblica Amministrazione, docenti universitari ai vari livelli;

convengono quanto segue:

Art. 1

La Scuola Superiore e la Corte, con la presente Convenzione si propongono:

a) di promuovere lo sviluppo di attività scientifiche e didattiche integrate;



b) di organizzare il reciproco scambio di pubblicazioni, testi legislativi, manuali, riviste e, in genere, documenti contenenti risultati di ricerche o informazioni scientifiche;

c) di favorire visite di studio e di ricerca di docenti, ricercatori, perfezionandi, dottorandi di ricerca, specializzandi, studenti di Master e cultori dei Paesi interessati, nonché l'organizzazione di corsi e di seminari;


d) di promuovere lo scambio di studenti italiani e dell'Area centroamericana;

e) promuovere e sviluppare la cultura scientifica mediante una collaborazione nel campo della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 2

Per l'attuazione dei punti c) e d) dell'art. 1, si prevede che l'Istituzione inviante sostenga le spese relative ai viaggi internazionali di andata e ritorno, mentre l'Istituzione ospitante si assuma le spese di soggiorno e quelle relative agli spostamenti interni.

Art. 3


 Il finanziamento dei Convegni e dei Programmi relativi alla ricerca ed all'insegnamento concordati tra le due Istituzioni viene regolato, caso per caso, su basi paritetiche.

La durata delle visite, l'eventuale erogazione di compensi e le altre modalità di viaggio e di soggiorno saranno oggetto di accordi specifici, ispirati, di massima, al principio di reciprocità.

Art. 4

Quanto al punto d) dell'art. 1, le due Istituzioni concorderanno preventivamente, anno per anno, il numero dei laureandi e dei giovani studiosi da accogliere nelle rispettive sedi.

L'Istituzione ospitante assicura vitto e alloggio; per quanto riguarda eventualmente le spese connesse con lo studio, nonché l'accesso agli strumenti e materiali di ricerca, si applicano le stesse regole in vigore per gli appartenenti all'Istituzione ospitante.



Art. 5


L'Istituzione ospitante assicura, nelle forme previste dall'ordinamento interno o, se del caso, mediante apposite polizze assicurative, l'assistenza sanitaria necessaria in caso di infortunio o di malattia, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi.

Art. 6

Entrambe le Istituzioni nominano ciascuna un proprio Coordinatore, assistito da due consiglieri, per l'attuazione della presente Convenzione.

I Coordinatori delle due Istituzioni concordano, anno per anno, un programma di attività per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Tale programma sarà sottoposto all'approvazione finale degli organi competenti della Scuola Superiore e della Corte.

Art. 7


 In merito alla risoluzione di eventuali controversie, relative all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, decide un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna delle due Istituzioni e da un terzo arbitro scelto di comune accordo tra persone di grande qualificazione professionale.

Art. 8

La presente Convenzione ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da effettuarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 9


La presente Convenzione è redatta in lingua italiana ed in lingua spagnola. Entrambi i testi hanno la stessa validità.




Art. 10

Il testo della presente Convenzione sarà sottoposto all'approvazione degli Organi competenti, conformemente alle norme in vigore

Il presente atto è sottoscritto da entrambe le parti, nei due testi in lingua italiana e spagnola, in Managua, Nicaragua, Centroamerica, alle ore diciassette del giorno ventisei novembre del 1997.



PROF. ALFREDO MASSART
DELEGATO DEL DIRETTORE
SCUOLA SUPERIORE S. ANNA
PISA, ITALIA



DR. FABIO HERCULES PINEDA
PRÉSIDENTE
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA